

ENTI NON COMMERCIALI

Nuovi profili di responsabilità dei legali rappresentanti degli enti del terzo settore

di **Guido Martinelli**

La Suprema Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 19985 del 24.07.2019](#) torna ad affrontare, in maniera parzialmente innovativa, il tema della **responsabilità personale del legale rappresentante di un ente senza scopo di lucro in presenza di accertamenti fiscali a carico dell'ente associato**.

Tralasciando altri **motivi di ricorso**, comunque tutti respinti dalla Corte, concentriamoci sull'ultimo motivo che il ricorrente porta all'attenzione dei Giudici di legittimità. Ossia la circostanza, ad avviso della difesa del contribuente, che **non possa essere sufficiente la mera titolarità formale della rappresentanza dell'ente**, a fronte della mancata prova dell'**attività negoziale svolta concretamente**, in **assenza** cioè di **atti gestori da parte della persona fisica idonei a far sorgere la responsabilità solidale**, "non giovando a tal fine la mera sussistenza di una **delega**, in favore della persona fisica, ad operare su un conto corrente intestato" al contribuente.

Sul punto **la Corte parte dall'enunciato che la responsabilità in esame, di cui all'[articolo 38 cod. civ.](#), non sia collegata alla mera titolarità della rappresentanza formale della associazione**, sportiva nel caso di specie, ma si fonda sull'attività negoziale concretamente svolta e che il principio si applichi "anche ai debiti di natura tributaria".

Conferma altresì che **tale responsabilità ha natura di garanzia ex lege assimilabile come tale ad una fideiussione**.

La natura di tale fattispecie, ribadisce la **Corte**, è legata alle mancate forme di **pubblicità legale del patrimonio dell'ente** oggi esistenti (sotto tale profilo l'entrata in vigore del Registro unico del terzo settore con l'obbligo di pubblicazione del bilancio potrebbe, de iure condendo, modificare l'orientamento in esame) e che **chi invoca in giudizio questa responsabilità, nel nostro caso l'Agenzia, "ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse della associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente"**.

Ma da questi presupposti, apparentemente favorevoli alla tesi del contribuente, **la Cassazione giunge a conclusioni "innovative" e diverse**.

Afferma, infatti, **"da tale orientamento giurisprudenziale non può trarsi il convincimento che il**

rappresentante legale di una associazione non riconosciuta possa andare esente ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell'ente".

Facendo riferimento ad un proprio precedente ([Cassazione, n. 22681/2018](#)) afferma che **il legale rappresentante di una associazione si libera da responsabilità solo se, "pur non essendosi ingerito nella attività negoziale del sodalizio abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità"**

La tesi parte dal presupposto che **i debiti di imposta sorgono ex lege e non su base negoziale.**

Pertanto ne dovrà rispondere il soggetto che in forza del ruolo legato alla carica ricoperta abbia diretto la **complessiva gestione associativa** nel periodo considerato.

"Nella misura in cui la rappresentanza fiscale dell'ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex articolo 36 cod. civ., è costui che assume in via principale la qualità di soggetto passivo di imposta perché su di lui gravano gli obblighi tributari. Quand'anche, pertanto, egli non si sia ingerito nell'attività dell'ente (sebbene civilisticamente non risponda delle obbligazioni assunte da altri) verso il fisco egli resta condebitore a meno che non dimostri di aver assolto agli adempimenti tributari di legge"

Pertanto il legale rappresentante di un ente, per poter andare esente da responsabilità personale, **"non solo è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale** fedele ovvero indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall'associazione che rappresenta, non andando esente da eventuali responsabilità sanzionatorie, **ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche** provvedendo, dopo la presentazione, all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso ... **il pagamento delle imposte"**.

Ne deriva che **il Presidente di una associazione sportiva costituita in forma di associazione non riconosciuta, risponderà sempre e comunque a titolo personale delle violazioni fiscali commesse dall'ente.**

Se già questo nuovo orientamento della Cassazione non porta nuova "linfa" ai dirigenti degli enti senza scopo di lucro, vorremmo sottolineare una altra **norma, "nascosta"** all'interno del **codice del terzo settore**, che appare anch'essa avere forte **potere dissuasivo** verso aspiranti a **cariche associative** per gli enti del terzo settore.

Viene infatti previsto, all'[articolo 83, comma 3, D.Lgs. 117/2017](#), che **nel caso in cui il legale rappresentante dell'ente non comunichi "entro trenta giorni" dalla chiusura del periodo di imposta nel quale si è verificata, all'Ufficio del Runts, la perdita della natura di "ente non commerciale" dell'ets è punito, come tale, "con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5000 euro".**

Riuscire entro **trenta giorni** dal periodo di imposta ad avere tutti i dati necessari per valutare l'eventuale perdita della natura di ente non commerciale è già impresa non facile, che poi debba essere **coinvolto personalmente il legale rappresentante** per un **adempimento impossibile da realizzarsi** senza la collaborazione di un tecnico appare onestamente summa ius summa iniuria.

Seminario di specializzazione

**LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)